

COMMISSIONE VII

DIFESA

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Inversione dell'ordine del giorno | 128 | ACHILLI, Relatore | 129 |
| Proposta di legge (Discussione ed approvazione): | | CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa | 130 |
| BARACETTI ed altri: Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero (1380) | 128 | Disegno di legge (Discussione ed approvazione): | |
| PRESIDENTE | 128, 129 | Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1512) | 131 |
| SANTUZ, Relatore | 128 | PRESIDENTE | 131, 132 |
| BARACETTI | 129 | CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa | 132 |
| CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa | 129 | CAZORA, Relatore | 131 |
| CASTIGLIONE | 129 | CORALLO | 131 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione): | | Proposta di legge (Rinvio della discussione): | |
| ACHILLI: Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare (907) | 129 | Senatori CENGARLE ed altri: Conferimento del distintivo di onore di « Volontario della libertà » al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica sociale durante la Resistenza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1469) | 132 |
| PRESIDENTE | 129, 130 | PRESIDENTE | 132 |

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1977

| | |
|---|------|
| | PAG. |
| Proposte di legge (Rinvio della discussione): | |
| Senatore MURMURA: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'esercito, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1492); | |
| MANFREDI MANFREDO e CARUSO IGNAZIO: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (1045) | 132 |
| PRESIDENTE | 132 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 133 |

La seduta comincia alle 10,25.

BARACETTI, *Segretario*, legge il progetto verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 1380.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Baracetti ed altri: Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero (1380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Baracetti, Santuz,

Castiglione e Scovacricchi: « Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole, osservando che il secondo comma dell'articolo unico appare pleonastico, e che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Santuz ha facoltà di svolgere la relazione.

SANTUZ, *Relatore*. La legge 21 dicembre 1974, n. 702, ha stabilito che il termine - 30 giugno 1948 - previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento della qualifica di partigiano, fosse riaperto per sei mesi limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle « zone della regione Friuli-Venezia Giulia »; il provvedimento in discussione oggi, invece, reca nel titolo la dizione « cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia ». Infatti, la Commissione nazionale unica per il riconoscimento delle qualifiche di partigiani si è trovata in grave difficoltà nel definire le « zone della regione Friuli-Venezia Giulia » nelle quali applicare la legge n. 702 del 1974 ed alla fine ha voluto interpretare quella dizione nel senso che il riconoscimento delle qualifiche di partigiani dovesse essere limitato ai cittadini italiani residenti nelle province di Gorizia e di Trieste.

La proposta di legge in discussione tende a chiarire finalmente che destinatari del provvedimento sono gli ex partigiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia, comprese le province di Udine e di Pordenone. Si tratta di un atto di giustizia verso alcune centinaia di combattenti per la libertà, i quali, dopo aver compiuto notevoli sacrifici durante la Resistenza e dopo aver presentato la documentazione completa del loro passato di partigiani, ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 702, si sono visti escludere dai benefici da quella legge previsti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1977

BARACETTI. Desidero precisare — poiché sono tra i presentatori della proposta di legge — che con tale provvedimento non si vuole mirare ad una riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche di partigiani, ma si vuole soltanto che siano riconosciute valide le circa quattrocento domande presentate in questi ultimi anni e bloccate, presso la Commissione nazionale unica citata dal relatore, a causa di una non chiara interpretazione della legge 21 dicembre 1974, n. 702.

Non si vuole assolutamente correre il rischio che, nella regione Friuli-Venezia Giulia prima o nel resto dell'Italia poi, a trentadue anni dalla fine della guerra, altri cittadini chiedano di godere dei giusti benefici previsti per gli ex partigiani. Quanto al secondo comma dell'articolo unico non lo ritengo pleonastico ed anzi giuridico opportuno il suo mantenimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 1380. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La locuzione « zone della regione Friuli-Venezia Giulia », contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, è da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.

Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.

CASTIGLIONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge e mi associo all'onorevole Baracetti nel precisare che il provvedimento non comporta l'estensione del riconoscimento

delle qualifiche di partigiani al di là delle circa quattrocento persone residenti nel Friuli-Venezia Giulia, le quali, pur avendone fatto richiesta, non lo hanno ancora ricevuto.

Si tratta dunque di rendere giustizia ad un certo numero di ex combattenti partigiani, le domande dei quali sono state bloccate per anni da un'interpretazione data dalla Commissione nazionale unica per il riconoscimento delle qualifiche di partigiani alla legge 21 dicembre 1974, n. 702.

Desidero muovere una sola osservazione: è singolare il fatto che si sia dovuto ricorrere allo strumento legislativo per dare un'interpretazione che, per la verità, sembrava conseguente nello stesso testo della legge n. 702 del 1974. Evidentemente, in fase di interpretazione delle leggi, succedono le cose più strane e più singolari.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'interpretazione, in verità, non si presentava molto chiara.

CASTIGLIONE. Certo, la locuzione « zone della regione Friuli-Venezia Giulia » non era delle più felici, ma non era neanche tale da giustificare un'applicazione restrittiva della legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Achilli: Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare (907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Achilli: « Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare ».

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgere la relazione.

ACHILLI, *Relatore*. Il Gruppo di lavoro informale composto dai rappresentanti dei diversi gruppi presenti in Commissione, riprendendo i risultati dei lavori del Comi-

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1977

tato ristretto nominato dalla Commissione in occasione dell'esame in sede referente del provvedimento oggi al nostro esame, propone un nuovo testo che recepisce alcuni suggerimenti del Governo.

Desidero ricordare che, sulla sostanza del provvedimento in questione, vi era stata sin dall'inizio unanimità di consensi; i dubbi espressi riguardavano la formulazione degli articoli. Con l'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto tali dubbi sono stati fugati ed il testo può essere senz'altro proposto all'approvazione della Commissione.

Le ragioni fondamentali che hanno ispirato la proposta di legge sono di ordine sociale, in quanto tendono a rimuovere una causa di diseguaglianza fra i cittadini. Il provvedimento, infatti, stabilisce che non si debba fare più menzione negli atti pubblici della invalidità fisica o della alterazione psichica che non consentano la prestazione del servizio militare. Tutto questo per evitare che rimanga un marchio, per tutta la vita, per un fatto temporaneo e superato dagli eventi.

Ricordo ancora che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento richiamando l'attenzione sull'opportunità di una formulazione tecnicamente più corretta: e anche proprio per rispondere a tale invito sono state proposte le modifiche di cui sollecito l'approvazione da parte della Commissione

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole alle modifiche preannunciate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Gli atti, documenti e certificazioni rilasciati dall'amministrazione militare o civile sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneità al servizio militare. Essi non conterranno pertanto in proposito altra dizione se non « inidoneo al servizio militare ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, elaborato dal gruppo di lavoro, che il Governo ha dichiarato di accettare.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio rilasciati dall'Amministrazione militare e ogni altro documento rilasciato dalla stessa Amministrazione sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneità al servizio militare.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneità al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e solo allo scopo di eventuali ricorsi presso la stessa autorità militare.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, elaborato dal gruppo di lavoro, che il Governo ha dichiarato di accettare.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneità al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle pubbliche strutture mediche e sanitarie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Gli atti, documenti e certificazioni rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, elaborato dal gruppo di lavoro, che il Governo ha dichiarato di accettare.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

I fogli di congedo, le copie di fogli matricolari e di stato di servizio e ogni altro documento rilasciati dall'amministrazione militare in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti, a richiesta dell'interessato, da corrispondenti documenti redatti secondo quanto previsto dall'articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Pongo in votazione l'articolo 4, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, alla quale è favorevole anche il Governo.

(È respinto).

L'articolo 4 è pertanto soppresso.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1977.

L'onorevole Cazora ha facoltà di svolgere la relazione.

CAZORA, Relatore. La legge 19 maggio 1976, n. 322, ha consentito ai brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia di contrarre matrimonio in età più giovane di quanto stabilito in precedenza. Con tale legge si sono venute a creare discriminazioni e differenze fra gli appartenenti alle stesse Forze armate dello Stato.

Si ravvisa, pertanto, l'esigenza di uniformare tale normativa nei confronti di persone appartenenti alla stessa amministrazione. Questo è lo scopo del provvedimento oggi al nostro esame.

Desidero far rilevare che all'articolo 1 si prevede la non applicabilità del provvedimento stesso agli allievi delle Accademie militari che non abbiano completato i corsi, compresi quelli di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove questi siano prescritti.

L'approvazione del provvedimento in questione viene, inoltre, a sanare non poche situazioni di giovani appartenenti alle Forze armate che, a causa del divieto tuttora esistente, sono costretti a convivere, non avendo la possibilità di poter contrarre matrimonio. Proprio a causa di tale ragione questi giovani, ai quali sono corrisposte retribuzioni molto basse, vengono a perdere il diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per i conviventi.

Per tutti questi motivi sollecito l'approvazione del disegno di legge sul quale la I Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole così come la IV Commissione Giustizia (quest'ultima con osservazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CORALLO. Desidero solo sapere dal relatore se nella normativa in questione siano compresi anche gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

CAZORA, Relatore. L'interpretazione può essere estesa agli appartenenti all'Arma dei carabinieri; per uniformità sarebbe logica l'estensione anche agli appartenenti al Cor-

po degli agenti di pubblica sicurezza, ma ciò non è possibile in questa sede in quanto si tratta di materia che rientra nella competenza della Commissione interni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Associandomi a quanto detto dal relatore, sollecito l'approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali in servizio permanente, i sergenti e i militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio militare, anche se non hanno raggiunto l'età di 25 anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

La disposizione del precedente comma non si applica agli allievi delle Accademie militari che non hanno completato i corsi di Accademia, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove sia prescritto.

(È approvato).

ART. 2.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio, rimangono estinti nei confronti di coloro che alla data dell'infrazione avrebbero potuto contrarre matrimonio in base alle nuove condizioni stabilite nell'articolo 1.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Cengarle ed altri: Conferimento del distintivo di onore di « volontario della libertà » al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica Sociale durante la Resistenza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cengarle, Saragat, Nenni, Terracini, Albertini, Bartolomei e Forma: « Conferimento del distintivo di onore di " volontario della libertà " al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la Repubblica Sociale durante la Resistenza », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 maggio 1977.

Poiché non è ancora giunto il parere della V Commissione, ritengo opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione delle proposte di legge senatore Murmura: Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1492); Manfredi Manfredo e Caruso Ignazio: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Murmura: « Nuove nor-

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1977

me sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina», già approvata dal Senato, e degli onorevoli Manfredi Manfredi e Caruso Ignazio: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Marina militare, dell'Aeronautica militare ».

Poiché le Commissioni investite del parere non si sono ancora pronunciate, ritengo si debba rinviare l'esame dei due provvedimenti abbinati ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Baracetti ed altri: « Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero » (1380).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 29 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Achilli: « Modifica delle norme relative alla indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare » (907).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 29 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1512).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 29 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Allegri, Amabile, Amadei, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Gaia, Caruso Ignazio, Cazorra, Cerra, Ciccardini, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava, Martorelli, Meucci, Monteleone, Morazzoni, Natta, Santuz, Tassone, Tesi, Venegoni, Villa, Zoppi.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO